

Lucio Giulio Ricci

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Paolo Covini

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Leonardo Petrella

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Andrea Celeste Bodini

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

Dott. Diego Lopez

Consulenti esterni:

Avv. Massimiliano Pollavini

Dott. Maurizio Russo

TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

Milano, 24 maggio 2022

News Letter 2022/009 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (DL. 50 del 17/05/2022) – Misure fiscali

Con la presente si riportano le principali novità fiscali contenute nel Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, riguardanti prevalentemente quelle che sono le “*misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e di crisi ucraina*”.

Si ricorda che il Decreto-legge dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza, e quindi entro tale data potranno essere apportate modifiche.

Il Decreto, oltre che in materia fiscale, dispone anche in merito ad alcune misure giuslavoristiche per le quali si rinvia alla News Letter specifica su tali argomenti.

1. Bonus sociale energia elettrica e gas (Art. 1)

Tra le numerose misure volte a contrastare il “caro-energia”, segnaliamo il rafforzamento degli incentivi a favore delle famiglie a basso reddito (con soglia ISEE al massimo pari ad € 12.000) che, anche per il terzo trimestre dell’anno 2022, potranno usufruire del cosiddetto “bonus sociale elettricità e gas” nella misura che sarà determinata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022.

2. Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (Art. 2)

L’art. 2 del Decreto potenzia i crediti d’imposta già riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, le novità riguardano:

CPR Tale S.t.p.r.l.

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

emails: info@cprtale.it

www.cprtale.it



CONCENTER

STUDIO TOZZA

Studio

CASTELVEDERE

FUSION
INTERNATIONAL

- il credito d'imposta per le imprese "non energivore" (di cui all'art. 3 del D.L. n. 21/2022). Il contributo straordinario fissato al 12% viene rideterminato nella misura del 15%;
- il credito d'imposta per le imprese "non gasivore" (di cui all'art. 4 del D.L. n. 21/2022). Il contributo straordinario fissato al 20% viene rideterminato nella misura del 25%;
- il credito d'imposta per le imprese "gasivore" (di cui all'art. 5 del D.L. n. 21/2022). Il contributo straordinario fissato al 20% viene rideterminato nella misura del 25%.

3. Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Art. 14)

L'art. 14, al comma 1, lett. a), del Decreto disciplina la proroga del superbonus 110% per le villette unifamiliari.

Più in dettaglio, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione Irpef del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in precedenza era prevista la scadenza al 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Viene inoltre precisato che, ai fini del compunto della suddetta percentuale del 30%, possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

Sempre l'art. 14, al comma 1 lett. b), prevede una ulteriore novità che riguarda, in generale, la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi.

Si prevede, infatti, che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possano sempre cedere le somme acquistate in favore di clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione; per clienti privati professionali si intendono quelli che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Per tutto quanto sopra, la novità introdotta, quindi, si riferisce alle banche che non dovranno attendere più la quarta cessione per trasferire il credito ai propri correntisti.

4. Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (Art. 18)

Tra le misure rivolte alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, si segnala l'istituzione di un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, ad esclusione delle imprese agricole, che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti commerciali con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia. Un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico saranno definite le modalità di erogazione di tale contributo.

5. Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (Art. 21)

Con tale disposizione viene rafforzato il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0. compresi nell'allegato B della Legge n. 232/2016.

L'aliquota del credito d'imposta previsto per tali investimenti è aumentata dal 20% al 50% per quanto concerne quelli effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022.

6. Credito d'imposta formazione 4.0 (Art. 22)

Le aliquote del credito d'imposta per le spese della formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, vengono rideterminate nella seguente misura:

- per le piccole imprese passano dal 50% al 70%
- per le medie imprese passano dal 40% al 50%.

Per quanto concerne i progetti di formazione avviati successivamente all'entrata in vigore del Decreto che non soddisfano i requisiti di cui sopra, le misure del credito di imposta sono, rispettivamente, diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

7. Altre novità in sintesi

Oltre a quanto sopra esposto, il Decreto contiene numerose altre disposizioni, di natura fiscale, di sostegno alla liquidità delle imprese e privati; tra le tante, vi segnaliamo:

- finanziamenti agevolati per le imprese esportatrici per far fronte alle difficoltà ed ai rincari degli approvvigionamenti;
- Garanzie SACE per finanziamenti alle imprese, salvo approvazione della Commissione Europea.

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto